

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il giudice del Lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa n. 1142 r.g.a.c. per l'anno 2007

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]** presso cui è elettivamente domiciliato in Benevento.
Ricorrente.

E

Italia Lavoro spa in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio del secondo.
Resistente.

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 13.3.07 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il lavoro a progetto era in realtà un negozio simulato e in frode alla legge, sia quello stipulato nel febbraio 2005 sia le successive due proroghe con la declaratoria di inefficacia e/o nullità del licenziamento comminato verbalmente al ricorrente o comunque accertarne l'illegittimità e in applicazione dell'art. 18 Stat. Lav. ordinare la reintegra nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno previsto dal predetto articolo e il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali o in mancanza al pagamento di un'indennità.

A sostegno della domanda esponeva che in data 8.2.05 aveva sottoscritto con l'agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, Italia Lavoro, un contratto di collaborazione a progetto con decorrenza 1.2.05 e cessazione 28.2.05 per una retribuzione di euro 1500. Nel marzo del 2005 il contratto veniva prorogato fino al 15.2.06 e poi ancora prorogato fino al 30.6.06 con uno stipendio mensile netto pari a euro 1310.

Tale contratto era illegittimo per una serie di motivi. In primo luogo il ricorrente non aveva mai preso visione del progetto affidatogli e mai aveva svolto la sua attività in autonomia ed anzi non aveva mai presentato una relazione finale o una sintesi della propria attività. La prestazione lavorativa del ricorrente aveva tutte le caratteristiche

del rapporto di lavoro subordinato. Riceveva una retribuzione fissa mensile, doveva rispettare un orario di lavoro predeterminato, e soprattutto era sottoposto alle direttive e al controllo del datore di lavoro attraverso i suoi dirigenti e funzionari.

Si costituiva la resistente Società ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda. Deduceva che nessun rapporto di lavoro subordinato si era instaurato, ma il rapporto poteva rientrare pienamente nell'ambito del lavoro a progetto dato che nel contratto stipulato il progetto era ben delineato. Non vi era alcun controllo in quanto la prestazione lavorativa si svolgeva in piena autonomia.

Infine formulava domanda subordinata nel senso che seppure fosse stato ritenuto esistente un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 276/2003, il contratto doveva intendersi a tempo determinato.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e nei sensi di cui in motivazione va accolto.

Il contratto di lavoro a progetto è nullo e in realtà simula un rapporto di lavoro subordinato per una serie di ragioni.

Il progetto contenuto nel contratto è del tutto generico da essere inesistente.

Infatti si può leggere nel testo della lettera inviata al ricorrente contenente l'incarico di collaborazione continuata e coordinata a progetto che lo stesso era costituito da "realizzazione di centro di orientamento locali finalizzati all'incremento occupazione e al miglioramento della occupabilità giovanile, l'attività di progettista di dettaglio relative all'allestimento dei centri di orientamento locali".

Non viene precisato che cosa dovesse essere questo centro di orientamento, se un luogo dove far incontrare domanda e offerta di lavoro giovanile ovvero se invece un centro di formazione dei giovani per avere maggiore professionalità da utilizzare sul mercato del lavoro.

Né è precisato il concetto di miglioramento dell'«occupabilità giovanile», se della sua qualità, della sua quantità ovvero delle due cose insieme e in che cosa si distinguesse dall'incremento occupazionale.

Inoltre, il centro, quali attività diverse svolgeva rispetto ai centri per l'impiego di natura pubblica. Infine quale fosse "l'attività di progettista di dettaglio relativa all'allestimento dei centri di orientamento locali" se quella relativa ai luoghi fisici dove si doveva svolgere l'attività ovvero di qualche altra cosa che non si riesce ben a definire.

Come è evidente, è difficile comprendere nella parole usate per descrivere il progetto quale dovesse essere in concreto l'attività svolta dal ricorrente.

Ciò già sarebbe sufficiente per ritenere che il contratto sia nullo per mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso a norma dell'art. 61 d.lgs. 276/2003.

L'art. 61 stabilisce infatti che i rapporti di cui all'art. 409 cpc devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso

determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, ecc.

Il progetto non era specificato ma per alcune parti addirittura incomprensibile, non vi era indicato un programma di lavoro né fasi dello stesso né era chiara l'attività autonoma che doveva disimpegnare il collaboratore e quale fosse il risultato di tale attività autonoma soprattutto in riferimento all'attività di progettista di "dettaglio relativa all'allestimento dei centri di orientamento locali".

Ma nel caso di specie vi è di più.

Il rapporto di lavoro instaurato aveva un progetto evanescente perché fin dall'inizio era un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

In realtà l'attuale resistente aveva voluto stabilire con il ricorrente un rapporto di lavoro subordinato simulando un rapporto di lavoro a progetto.

Tutte le modalità concrete di svolgimento della prestazione hanno chiaramente impresso il vincolo della subordinazione.

Il ricorrente firmava dei fogli di presenza indicanti gli orari di entrata e uscita dal posto di lavoro come risulta dalla documentazione in atti e dalle testimonianze sia della [redacted] che della stessa [redacted] che del teste [redacted].

La prestazione lavorativa non aveva prodotto alcun progetto né vi era stata la verifica di qualche progetto ovvero la richiesta di esso.

E pure in assenza della produzione del progetto il contratto era stato prorogato due volte senza alcuna plausibile ragione.

Ma la prova regina della natura subordinata del rapporto fin dall'inizio è offerta dalla varia e univoca documentazione in atti.

In primo luogo vanno rilevate le e-mail in atti che riguardano le assenze, i recuperi orari, permessi e l'invito a richiedere tali istituti alla responsabile del progetto e non a quella di Benevento.

Se il rapporto di lavoro avesse avuto natura autonoma perché bisognava richiedere, e per di più al personale del progetto indicato, i permessi, giustificare le assenze, annotare l'orario soprattutto quello straordinario?

Tutte queste attività rientrano nel controllo che un datore di lavoro esercita legittimamente nei confronti dei suoi dipendenti.

Nel caso di lavoro autonomo seppur con un tempo determinabile o determinato ciò che conta è la produzione del progetto e non il controllo delle modalità specifiche di realizzazione dello stesso.

E però è la comunicazione interna n. 5 a firma del responsabile del progetto, [redacted], che conferisce al rapporto di lavoro natura subordinata senza dubbio alcuno.

Nella predetta comunicazione interna è infatti scritto, a proposito dei chiarimenti richiesti dai collaboratori, tra cui il ricorrente, che le assenze che si possono prevenire devono essere comunicate due giorni prima, quelle per malattia alla segreteria tecnica di Benevento, gli operatori assenti, per qualsiasi ragione (ndr) avrebbero dovuto recuperare, scritto in grassetto, la/e giornate di assenze in accordo con la segreteria e le assenze e i recuperi non concordati non potevano essere giustificati, gli orari di lavoro, sempre in grassetto, andavano rispettati e il ritardo

recuperato nella stessa giornata e gli straordinari non pagati erano considerati meritori.

Infine la segreteria tecnica avrebbe dovuto aggiornare tutte le mattine, scritto in grassetto, i registri delle presenze annotando assenze, ritardi, permessi, certificati ma ciò non costituiva controllo, sempre in grassetto.

La comunicazione contiene tutti gli elementi del rapporto di lavoro subordinato, nessuno escluso, ed anzi non si capisce come possa essere considerato autonomo un rapporto di lavoro che si svolga con le indicate modalità.

La retribuzione era calibrata sulle ore di lavoro e quindi il controllo dell'orario diveniva essenziale a questo fine allo stesso modo del rapporto di lavoro subordinato. In questo modo la retribuzione era mensilmente liquidata e commisurata alle ore lavorate.

Da quanto descritto emerge una realtà lavorativa costantemente e continuamente sottoposta a controllo da parte di Italia Lavoro in modo gerarchico.

Non vi era alcun aspetto della prestazione non controllata e valutata dal datore di lavoro tranne, stranamente, il progetto finale mai richiesto ed ottenuto.

In altri termini il controllo datoriale si esercitava solo ed unicamente sulle modalità di espletamento della prestazione che sul risultato di essa vanificando in questo modo le finalità e la ratio del lavoro a progetto.

Inoltre la prestazione era continua ed esclusiva dato le modalità di controllo dell'orario e lo svolgimento della prestazione secondo cadenze fissate dal datore di lavoro.

Il progetto non era stato affatto verificato ed anzi mai presentato, e ciononostante il ricorrente era stato pagato.

Infine, sul punto i locali dove si doveva svolgere la prestazione o parte di essa erano stati messi a disposizione da Italia Lavoro, ed erano ubicati presso una sede del Comune di Benevento.

Tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza è intervenuta la sentenza della Cassazione n. 9812 del 14.4.08 che ha scrutinato un caso di lavoro a progetto definendo in conformità all'orientamento pacifico della Cassazione gli indici del lavoro subordinato e cioè l'assenza di rischio d'impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione degli strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione negli ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro. Tutti gli indici richiamati erano presenti nel rapporto di lavoro esaminato.

Se quindi nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura del rapporto bisogna esaminare le conseguenze di tale comportamento da parte datoriale secondo l'art. 69 del d. lgs. 276/2003.

Come già evidenziato nel caso di specie il progetto è da considerarsi tanto generico da essere inesistente e quindi in applicazione del comma 1° dell'art. 69 della mentovata legge il rapporto si trasforma in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.

Il secondo comma non prevede un'ipotesi diversa ma stabilisce un'ulteriore conseguenza e cioè quella della trasformazione concreta del rapporto da autonomo a subordinato.

In altri termini una volta che il rapporto di lavoro a progetto sia stato ritenuto simulato la prima conseguenza è la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla sua costituzione e la seconda riguarda il tipo di rapporto di lavoro subordinato nel senso del contratto applicabile, della qualifica di inquadramento, dell'orario di lavoro e della retribuzione relativa e della altre conseguenze proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Ad avviso di questo Giudice quest'interpretazione permette di dare un significato sia alla espressione "trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia di fatto realizzatasi tra le parti" sia al terzo comma dell'art. 69 che impone al giudice di limitare esclusivamente l'indagine all'esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso senza estendersi al merito della scelte, ecc.

Il terzo comma nel far riferimento al secondo richiama espressamente anche il primo dove si parla di individuare uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso.

La sanzione della trasformazione del contratto da progetto autonomo a lavoro subordinato colpisce sia l'inesistenza formale che quelle sostanziale o in frode alla legge.

D'altra parte sarebbe stato non corretto colpire con una sanzione una violazione formale e non con la stessa sanzione una violazione sostanziale attuata con una condotta ancor più riprovevole perché tenuta in frode alla legge.

In tutte e due i casi, poi, il contratto di lavoro a progetto è nullo e quindi non produce se non gli effetti stabiliti dalla legge e cioè la trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla sua costituzione e inquadrato nel tipo di contratto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale realizzatasi tra le parti e cioè l'applicazione del contratto collettivo più conforme al rapporto, l'inquadramento nelle figure astratte previste dallo stesso contratto con tutti gli istituti propri del tipo di contratto applicato.

Per questa ragione non si può condividere la tesi di parte resistente di un'interpretazione del comma 2 scisso dal comma 1 dell'art. 69 e ritenere quindi che per tipologia contrattuale di cui al secondo comma deve intendersi solo ed esclusivamente un contratto a tempo indeterminato subordinato.

La nullità del contratto di lavoro a progetto travolge tutto il contratto, anche la clausola di durata determinata o determinabile che non può resistere a seconda del vizio formale o sostanziale quando le conseguenze sono uguali o comunque non sono differenziate dalla legge in modo esplicito.

Anche nel contratto a tempo determinato la cui clausola di apposizione del termine sia dichiarata nulla sopporta le stesse conseguenze e quindi ciò vale anche per il contratto di lavoro a progetto soprattutto in presenza di una così chiara indicazione legislativa.

E però le ulteriori conseguenze richieste da parte ricorrente circa l'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav. non possono essere accolte proprio perché il contratto di lavoro a progetto era a tempo determinato.

Allo stesso modo del contratto a tempo determinato ritenuto a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione, l'art. 18 St. Lav. non può essere applicato alla fattispecie del lavoro a progetto che comunque rientra nell'ampio genus dei contratti termine.

Di conseguenza il contratto si deve ritenere a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione e come mai sciolto e la tutela del ricorrente consisterà nella retribuzione dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa fino al ripristino del rapporto lavorativo.

Il momento dell'offerta della prestazione lavorativa coincide con la notifica del ricorso perché in quel momento il ricorrente aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro e aveva quindi offerto la propria prestazione lavorativa.

La retribuzione, e qui viene in rilievo il secondo comma dell'art. 69 del d. lgs. 276/2003, dovrà essere commisurata all'orario di lavoro indicato in ricorso e cioè dalle 9,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle 15,00 alle 17,00 il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Tale circostanza non solo non è stata contestata da parte resistente ma ha trovato conferma sia nelle prove testimoniali (vedi testi [redacted], [redacted]) e soprattutto i registri delle presenze con le firme dei vari "collaboratori".

La qualifica d'inquadramento è la IV come richiesta dal ricorrente.

Sul punto va rilevato che il ricorrente svolgeva mansioni impiegatizie. In particolare il ricorrente va inquadrato nel IV livello contrattuale poiché era addetto ad andare all'Università per verificare una possibile collaborazione, proponeva delle attività per Italia lavoro, faceva seminari allo scopo di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Nel IV livello sono inquadrati i dipendenti in possesso di conoscenze tecnico pratiche e capacità professionali acquisite anche attraverso esperienze aziendali, comportanti lo svolgimento di attività variabili e/o complesse nell'ambito di metodi e direttive permanenti.

Il ricorrente doveva quindi svolgere seminari, attività sicuramente complessa, cercare intese con l'Università per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e quindi avere capacità professionali da utilizzare sotto le direttive stringenti del responsabile del progetto come abbiamo constatato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Italia Lavoro spa così provvede:

A) Accoglie la domanda e per effetto dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel IV

livello sin dalla data di costituzione del rapporto essendo del tutto nullo il contratto di lavoro a progetto del febbraio 2005 poi prorogato;

B) Dichiara illegittimo il licenziamento intimato dichiarando mai risolto il rapporto di lavoro con la condanna della resistente al pagamento della retribuzione mensile corrispondente al IV livello retributivo secondo le modalità di espletamento della prestazione indicata in ricorso in rapporto all'orario e alla qualifica dalla data della notifica del ricorso fino al ripristino del rapporto lavorativo;

C) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5250 di cui 2250 per diritti e euro 3000 per onorari oltre iva e cap e rimborso spese generali come per legge con attribuzione;

D) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento, 28.2.2008

Il Giudice
Piero Francesco De Pietro

Depositata il 29.05.2008